

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE MiSE-ABI-CDP "PLAFOND BENI STRUMENTALI"

TRA

il Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Roma, Via Vittorio Veneto 33, Codice fiscale n. 80230390587 (di seguito il **"Ministero"**);

E

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice fiscale n. 02088180589 (di seguito l'**"ABI"**);

E

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito **"CDP"** e, insieme al Ministero e ad ABI, le **"Parti"**).

PREMESSO CHE

- (A) in data 14 febbraio 2014, il Ministero, CDP e l'ABI, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito, il **"D.L. 69/2013"**), hanno sottoscritto una convenzione (la **"Convenzione"**), ai sensi della quale sono state definite: (i) le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche e degli Intermediari Finanziari da parte di CDP a valere sul Plafond (tali termini come rispettivamente definiti nella Convenzione) per consentire alle Banche e agli Intermediari Finanziari di effettuare operazioni di finanziamento a favore delle PMI, mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP; e (ii) le modalità operative di interfaccia tra ciascun Contraente il Finanziamento (come definito nella Convenzione), il Ministero e CDP, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione;
- (B) ai sensi ed in esecuzione dell'articolo 13.10 della Convenzione, in data 5 marzo 2014 le Parti hanno sottoscritto un accordo con cui sono stati definiti gli Allegati alla Convenzione;
- (C) con successive comunicazioni in data 25 marzo 2014, 3 giugno 2014, 5 giugno 2014, 9 giugno 2014, 6 agosto 2014, 10 novembre 2014 e 20 novembre 2014, effettuate ai sensi dell'articolo 13.11 della Convenzione, sono stati apportati aggiornamenti tecnici alla medesima Convenzione;
- (D) l'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, la **"Legge di Stabilità 2015"**) ha disposto l'incremento, fino ad un massimo di 5 miliardi di euro, della dotazione del Plafond (come definito nella Convenzione), adeguando, di conseguenza, l'autorizzazione di spesa a servizio degli oneri derivanti dalla concessione dei Contributi (come definiti nella Convenzione);

le Parti, con il presente accordo, intendono adeguare la dotazione del Plafond al nuovo limite massimo stabilito dalla Legge di Stabilità 2015.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

1. Premesse e definizioni

Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente accordo.

I termini indicati nel presente accordo con lettera iniziale maiuscola hanno lo stesso significato ad essi attribuito nella Convenzione, salvo che non sia altrimenti indicato.

2. Modifiche alla Convenzione e agli Allegati

Con la conclusione del presente accordo:

- (a) alla premessa (f) della Convenzione e alla premessa (f) dell'Allegato 1 - Parte I, sono aggiunte infine le parole *"l'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha elevato il predetto importo massimo da 2,5 miliardi di euro a 5 miliardi di euro;"*;
- (b) alla premessa "A" dell'Allegato 1 *"Contratto di Finanziamento Integrativo (Proposta)"* al Contratto di Finanziamento, dopo le parole *"volto a definirne gli allegati"* sono aggiunte le parole *"e come successivamente modificata anche al fine di elevare a 5 miliardi di euro la dotazione complessiva del Plafond"*;
- (c) all'articolo 1.1 (*Definizioni ed Allegati*) della Convenzione, all'articolo 1.2 (*Premesse, Allegati e Definizioni*) dell'Allegato 1 - Parte I, all'articolo 1.2 (*Premesse, Allegati e Definizioni*) dell'Allegato 1 - Parte II e all'articolo 1.2 (*Premesse, Allegati e Definizioni*) dell'Allegato 1 - Parte III, nella definizione di *"Plafond"*, le parole *"2.500.000.000,00 (duemiliardicinquecentomilioni/00)"* sono sostituite dalle parole *"5.000.000.000,00 (cinquemiliardi/00)"*.

3. Testo coordinato della Convenzione

Il Ministero e l'ABI autorizzano CDP a riflettere le modifiche di cui al presente accordo in un testo consolidato della Convenzione che sarà pubblicato sui siti internet delle Parti.

4. Legge regolatrice e foro competente

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.

La risoluzione di ogni controversia inerente il presente accordo, la sua validità, efficacia, interpretazione ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 11 febbraio 2015